

Osservazioni di Assofin (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare) al Documento di consultazione sul 15° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei Conti”, sul 21° aggiornamento della Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” e sul 74° aggiornamento della Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”

Premessa

Assofin (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare) apprezza l’opportunità di formulare osservazioni e commenti sul *Documento di consultazione sul 15° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei Conti”, sul 21° aggiornamento della Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” e sul 74° aggiornamento della Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”* e contribuisce volentieri alla consultazione, con lo spirito di collaborazione che contraddistingue da sempre il suo rapporto con l’Organo di Vigilanza.

Di seguito vengono riportate osservazioni e richieste di chiarimento pervenute dalle Associate sui contenuti delle ricordate Circolari: pur facendo riferimento, in particolare, alla Circolare n. 217, i commenti riguardano almeno in parte temi trattati anche nelle Circolari che riguardano le banche.

Segnalazioni sulle Frodi

Si chiede di chiarire il momento in cui deve avvenire la contribuzione delle voci segnaletiche relative alle frodi. Si fa presente, in proposito, che l’intermediario segnalante viene a conoscenza della frode con termini posticipati rispetto al semestre in corso di segnalazione. Se si optasse per il criterio della segnalazione nel semestre in cui sono avvenute le transazioni oggetto di frode diventerebbe necessario inviare rettifiche alle segnalazioni anche a distanza di molto tempo rispetto al momento della prima contribuzione regolamentare.

Si chiede dunque di specificare il criterio di contribuzione tenendo conto che, nel caso sopra indicato, la contribuzione potrebbe considerarsi completa solo dopo l’invio dell’ultima rettifica da parte dell’intermediario segnalante, che potrebbe avvenire anche a distanza di un anno dalla prima contribuzione.

Operazioni di pagamento basate su carta (rif. 12.6 circolare 217)

Si chiede di confermare che vanno ricomprese in tale ambito le sole operazioni che transitano su circuito internazionale attraverso uno schema di pagamento.



Sulle carte internazionali, infatti, possono avvenire anche transazioni non derivanti da circuito internazionale, ad esempio:

- mediante autorizzazione interna on-line (verifica della disponibilità) avviata dal front end dell'azienda e regolata tramite bonifico su c/c del cliente di parte del fido;
- mediante autorizzazione interna on-line (verifica della disponibilità) avviata dal partner convenzionato e regolata tramite la liquidazione diretta su c/c del partner convenzionato.

Si chiede di confermare che le due fattispecie di operatività appena descritte non costituiscano operazioni di pagamento basate su carta.

Modalità di rimborso (nuova variabile richiesta dalla circolare 217)

Per le carte che prevedono l'opzione di scelta (saldo/rateale) per le singole transazioni, oppure che prevedono il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, la circolare prescrive che la segnalazione della modalità di rimborso debba avvenire sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento. Si chiede di chiarire se il criterio di ripartizione descritto valga sia per l'aggregato "ammontare delle operazioni" che per l'aggregato "numero".